

Ordinanza 01/08/2018, n. 61

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Ambito di applicazione e soggetti beneficiari*

Art. 2. *Criteri e modalità per l'accesso ai contributi*

Art. 3. *Mutamento di destinazione d'uso*

Art. 4. *Disposizioni specifiche per gli edifici di interesse culturale*

Art. 5. *Disposizioni per gli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata*

Art. 6. *Norme transitorie*

Art. 7. *Norma finanziaria*

Art. 8. *Entrata in vigore ed efficacia*

Allegato 1

Allegato 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016*, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016* con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'*art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017*, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta *delibera del 25 agosto 2016*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'*art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, come modificato e integrato dal *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'*art. 2, comma 2*, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a), ai danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico (lettera e);

l'art. 7, comma 1, lettera b), il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al *decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, aggiungendo che, per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

l'art. 14, come modificato dal *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, e successivamente dalla *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, il quale contiene la disciplina generale degli interventi di ricostruzione pubblica;

Visto il *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, recante il «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'*art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*»;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'*ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'*ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'*ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili*»;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'*ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall'*ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'*ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall'*ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi*»;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall'*ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'*ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'*ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, modificata dall'*ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante: «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, modificata dall'*ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*», modificata dalle *ordinanze n. 41 del 2 novembre 2017*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, e dall'*ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018;

Vista l'*ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle *ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017*»;

Rilevato che, a seguito della modifica normativa apportata dalla *legge n. 172/2017 all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016*, gli interventi di ricostruzione da eseguire sugli immobili di proprietà privata adibiti ad uso pubblico, e in particolare sulle strutture sanitarie e sugli edifici scolastici di proprietà privata, dovranno essere finanziati con le procedure di ricostruzione privata disciplinate dagli *articoli 6 e seguenti del medesimo decreto-legge n. 189/2016*, e che pertanto si rende necessario, in ragione della diversa tipologia costruttiva dei detti edifici rispetto a quella tipica degli immobili a uso produttivo o abitativo ovvero dell'obbligo di adeguamento sismico imposto dal carattere strategico della loro destinazione, definire per la determinazione dei contributi criteri e parametri specifici che integrino o sostituiscano quelli contenuti nelle ordinanze già in vigore in materia di ricostruzione privata;

Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre ulteriori regole e parametri specifici per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici di interesse culturale aventi caratteristiche costruttive peculiari, a integrazione e modifica di quelli contenuti nelle ordinanze già in vigore in materia di ricostruzione privata;

Ritenuto, ancora, che con riguardo a tutti gli interventi sopra indicati, è necessario individuare le tipologie di opere ammissibili a contributo, al fine di fornire agli Uffici speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli importi ammissibili a contributo;

Ritenuta, infine, la necessità di procedere allo stanziamento delle risorse necessarie ad assicurare, per gli interventi sugli edifici di proprietà mista pubblica e privata, l'erogazione della quota di contributo destinata a finanziare la ricostruzione della porzione di proprietà pubblica, per la quale a norma dell'*art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017* il contributo deve essere erogato in via diretta (ossia, secondo le modalità previste per la ricostruzione pubblica), e preso atto che, sulla scorta delle indicazioni preliminari trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, i costi necessari per assicurare la copertura finanziaria di detti interventi possono stimarsi allo stato in euro 3.000.000,00 per il corrente anno 2018, con riserva di ulteriori finanziamenti che saranno disposti in prosieguo in relazione alle successive esigenze;

Rilevato che, sulla base delle verifiche contabili esperite, risulta all'attualità la disponibilità della somma suindicata nel Fondo per la ricostruzione di cui all'*art. 4 del decreto-legge n. 189/2016*;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 luglio 2018;

Visti gli *articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340* e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'*art. 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, e s.m.i. (d'ora innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei comuni di cui all'*art. 1 del citato decreto-legge*:

a) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento dei suddetti eventi sismici erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose; (3)

b) edifici in muratura, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme; (4)

c) edifici i quali, anche se non dotati delle caratteristiche di cui alle lettere a) e b), al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme;

d) edifici in muratura, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli *articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati (5).

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 1, lett. a), n. 1), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con

l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, lett. a), n. 3), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

Art. 2. Criteri e modalità per l'accesso ai contributi

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle *ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017*. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.

2. Al fine di tener conto di alcune carenze strutturali che possono caratterizzare gli edifici di cui alla lettera a del comma 1 dell'art. 1, per la determinazione del grado di vulnerabilità di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017, oltre alle carenze individuate nella Tabella 3.1 di cui al medesimo Allegato, si applicano quelle individuate nell'Allegato 1 alla presente ordinanza. (6)

3. Oltre a quanto previsto dalla Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017, i costi parametrici di cui alla Tabella 6 del medesimo Allegato, computati sulla superficie complessiva degli edifici di cui alla lettera a del comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, sono incrementati:

del 10% per altezza media di almeno un interpiano superiore a m 5 e fino a m 7;

del 15% per altezza superiore a m 7 e fino a m 10;

del 20% per altezza superiore a m 10 e fino a m 15;

del 25% per altezza superiore a m 15 e fino a m 20;

del 30% per altezza superiore a m 20. (7)

4. Laddove gli edifici di cui alla lettera a del comma 1 dell'art. 1 fossero dotati di attrezzature particolari ed impianti speciali, che sono risultati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici e la cui riparazione o sostituzione è indispensabile per il ripristino della funzione originaria dell'edificio, il contributo per la riparazione o il riacquisto è pari all'80% del valore degli impianti originari come determinato con perizia asseverata allegata alla domanda di contributo. (8)

5. Per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. ~~Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:~~ **Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:** (8bis)

è in ogni caso assunto come livello di partenza il livello operativo L4;

oltre alle maggiorazioni pertinenti di cui all'*ordinanza n. 19 del 2017*, si applicano al contributo ulteriori maggiorazioni del 5% per adeguamento alla normativa antincendio e del 5% per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. (9)

6. Per gli edifici di cui al comma 5, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nell'*ordinanza n. 19 del 2017* come integrata dalla presente ordinanza, la valutazione di congruità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli

edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti.

7. In caso di edifici di proprietà mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione di proprietà pubblica, l'Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.

8. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere già individuate per gli interventi disciplinati dall'*ordinanza n. 19 del 2017* riguardanti l'edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonché per le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui al comma 4. Sono del pari ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nel § II dell'Allegato 2 alla presente ordinanza. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

(6) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lett. b), n. 1), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lett. b), n. 2), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lett. b), n. 3), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lett. b), n. 4), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(8bis) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. a) Ordinanza 31 dicembre 2021 n. 123*.

Art. 3. Mutamento di destinazione d'uso

1. Qualora a seguito degli eventi sismici, e in conseguenza di determinazioni amministrative non imputabili al proprietario, gli edifici di cui all'art. 1, comma 1, abbiano perso la propria originaria destinazione a uso pubblico, è consentito contestualmente all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione consentirne il mutamento della destinazione ad uso abitativo o produttivo, a condizione e nei limiti in cui ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione è esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e si applicano unicamente le norme contenute nelle *ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017*, in ragione della nuova destinazione d'uso prescelta dal richiedente.

Art. 4. Disposizioni specifiche per gli edifici di interesse culturale

1. Per gli edifici di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel § I dell'Allegato 2 alla presente ordinanza. Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali ai sensi delle *ordinanze del Commissario straordinario n. 37 e n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

2. Qualora l'immobile sia dotato di elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri, torrioni, portali, ponti levatoi, balaustre, opere di contenimento), oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017 l'Ufficio speciale riconosce un incremento non superiore all'80% dei costi eccedenti l'importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a contributo, a condizione che i predetti costi eccedenti siano comprovati con preventivi di spesa o altra documentazione equivalente.

3. Per gli edifici vincolati per legge ai sensi dell'*art. 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004*, l'incremento del 20% stabilito sub a) nella Tabella 7 dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017 è aumentato fino al 30% nel caso di interventi richiesti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per esigenze di tutela.

~~3-bis. Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario.~~ **Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. (9bis)**

Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. Sono riconosciute maggiorazioni di cui alle *ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017*, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo. L'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera. (10)

4. Per gli edifici di cui al presente articolo, qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione.

5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l'integrale ricostruzione, è sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purché in modo fedele all'assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

(10) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. c), Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111*, con l'efficacia e la decorrenza indicate negli *artt. 18, comma 1, e 19, comma 2, della medesima Ordinanza n. 111 del 2020*.

(9bis) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. b) Ordinanza 31 dicembre 2021 n. 123*.

Art. 5. Disposizioni per gli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

1. Per gli interventi sugli edifici di proprietà mista di cui all'*art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017*, per l'erogazione dei contributi relativi alla parte di proprietà pubblica è stanziata per l'anno 2018 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'*art. 4 del decreto-legge*.

1-bis. Per le gli interventi di cui al comma 1 è stanziata per gli anni 2020 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'*art. 4 del decreto-legge 189 del 2016*. (11)

2. Ai successivi stanziamenti si provvederà con successive ordinanze, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione.

(11) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 14, comma 1, della medesima Ordinanza n. 95/2020*.

Art. 6. Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle domande di contributo depositate in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Per le domande di contributo già depositate alla data di cui al comma 1, i richiedenti possono presentare istanza di rideterminazione del contributo sulla base dei criteri stabiliti nella presente ordinanza, allegando la documentazione necessaria, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nello stesso termine può essere presentata la domanda di contributo integrativo per gli edifici per i quali alla data di cui al comma 1 sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo.

Art. 7. Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'*art. 4, comma 3, del decreto-legge*.

2. Per gli interventi di cui all'*art. 5*, si fa riferimento alle risorse stanziate con le ordinanze di approvazione dei programmi di ricostruzione ricomprendenti gli edifici di culto interessati, come precisato al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 8. Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*art. 2, comma 2, del decreto-legge*, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Allegato 1

CARENZE di edifici di tipologia non riconducibile a quella abitativa o produttiva di cui all'art. 1, comma 1:	±	β
1) Rapporto medio tra altezza interpiano e spessore delle pareti portanti in muratura in entrambe le direzioni principali della costruzione > 10		X
2) Rapporto medio tra altezza interpiano e spessore delle pareti portanti in muratura in entrambe le direzioni principali della costruzione > 15	X	
3) Presenza di un piano con struttura resistente in una direzione formata da colonne o pilastri in murature, disposti lungo il perimetro dell'edificio, le cui aree di competenza (in termini di scarico dei carichi verticali) sono più del 20% della superficie complessiva dello stesso piano	X	

Allegato 2

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

I. Opere ammissibili a finanziamento per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

Sono da considerarsi ammissibili a contributo:

tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, con specifico riferimento agli interventi rivolti alla eliminazione di criticità locali e di miglioramento sismico necessari al raggiungimento di un livello di sicurezza accettabile ai fini della riapertura al pubblico. Il progettista, al fine di dimostrare che l'intervento consegue il livello di sicurezza di cui al periodo precedente sotto il profilo sismico, dovrà effettuare un'analisi di tipo locale e, nel caso di intervento di miglioramento sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio. Indipendentemente dalla riparazione dei danni devono essere previsti in ogni caso gli interventi rivolti alla eliminazione delle seguenti carenze attinenti ai cinematici locali:

- a. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- b. presenza di elementi di tamponatura/controsoffittatura non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- c. elementi e strutture spingenti.

le finiture connesse con le attività di riparazione e consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'edificio, ivi compresa la riparazione del pavimento, se danneggiato, e la tinteggiatura esterna degli immobili;

il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento della stessa e/o necessità di adeguamento della struttura portante se spingente o qualora essa rappresenti, in virtù della propria massa, elemento di vulnerabilità della struttura;

il ripristino degli impianti tecnologici essenziali e già esistenti al momento del sisma e le opere di funzionalizzazione necessarie alla riapertura al pubblico con la richiesta conformità impiantistica;

il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi come cori lignei, altari, organi, cibori, celi lignei etc, che facciano parte integrante dell'edificio e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi di riparazione/miglioramento/adeguamento;

la rimozione, previa adeguata selezione e classificazione, delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio e il loro stoccaggio/smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di eventuali opere di messa in sicurezza provvisoria realizzate a seguito agli eventi sismici del 2016, le opere di pulitura e di rimozione

delle polveri sugli apparati decorativi fissi.

Nel caso di edifici di proprietà privata, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del *decreto legislativo n. 42/2004* e aventi destinazioni d'uso diverse da quelle di culto (abitazioni, scuole, canoniche, musei, castelli, archivi, biblioteche, etc.), in considerazione del fatto che su tali immobili esiste un'esplicita dichiarazione di interesse culturale e quindi che l'immobile ha in se una valenza architettonica e storico-artistica che ne determina un «interesse pubblico» da preservare, occorre tenere in conto che gli elementi «complementari» all'immobile stesso, che però concorrono a definirne l'interesse culturale, sono ammissibili al finanziamento.

In particolare si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre che concorrono a determinare il carattere di pregio e quindi di interesse dell'immobile e il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi.

II. Opere ammissibili a contributo per gli edifici privati a uso pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del *decreto legislativo n. 42/2004*.

Nel caso di edifici non sottoposti alle disposizioni di tutela del *decreto legislativo n. 42/2004*, ma che hanno una destinazione d'uso pubblica sono da considerarsi ammissibili a contributo:

tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, nonché gli interventi rivolti alla eliminazione di criticità locali e di adeguamento sismico necessari al raggiungimento di un livello di sicurezza obbligatorio ai fini della riapertura al pubblico. Il progettista dovrà effettuare un'analisi di tipo locale e, nel caso di intervento di adeguamento sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio;

le finiture connesse con le attività di riparazione e consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'edificio;

il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento della stessa e/o necessità di adeguamento della struttura portante se spingente o qualora essa rappresenti, in virtù della propria massa, elemento di vulnerabilità della struttura;

il ripristino degli impianti tecnologici essenziali e già esistenti al momento del sisma e le opere di funzionalizzazione necessarie alla riapertura al pubblico con la richiesta conformità impiantistica;

la rimozione delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio e il loro smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di eventuali opere di messa in sicurezza provvisoria realizzate a seguito agli eventi sismici del 2016.